



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“CORALE FEMMINILE ISABELLA GONZAGA - APS”

Art. 1 – Nome e sede

È costituito l'ente del Terzo settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominato “Corale Femminile Isabella Gonzaga - APS” con sede in Porto Mantovano, loc. Bancole, Piazza della Pace n. 5 .

L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal d.Lgs. 117/2017.

Art. 2 – Fini del Coro

La Corale ha per fine la promozione dell'amicizia fra i suoi componenti e lo stimolo dell'amore per il canto corale mediante l'apprendimento, l'esecuzione e la diffusione dei canti classici, folkloristici italiani e stranieri, anche di carattere religioso e di origine antica e moderna.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o

erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Ove siano soddisfatte le esigenze tecniche (spazio, acustica, compenso, ecc.), le esibizioni saranno fatte per qualsiasi Ente ne faccia richiesta fatti salvi, in ogni caso, gli interessi morali della Corale.

La Corale non ha scopo di lucro.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di soci e terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e provvedimenti attuativi.

Art. 3 – Requisiti Morali della Corista

Possono far parte della Corale tutti coloro che:

- avranno sempre presenti i superiori interessi del gruppo
- manterranno un comportamento, durante le prove e i concerti, improntato a stile, serietà e collaborazione
- parteciperanno con impegno costante alle prove e ai concerti
- si impegnano ad accettare in ogni momento i disposti del presente statuto

Art. 4 – Diritti e doveri degli aderenti

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono sottoposti agli stessi doveri. È esclusa una partecipazione temporanea all'associazione.

Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali e i libri sociali.

Gli aderenti all'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività per gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

Art. 5 – Organi Direttivi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo

– il Presidente

Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite.

Art. 6 - Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le diverse disposizioni nel caso di modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procede a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci.

Art. 7 - Compiti dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

- discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e la

liquidazione dell'Associazione.

Art. 8 - Convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volta all'anno:

- entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta l'anno precedente
- entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo, corredato dall'indicazione dell'ammontare della quota sociale annua, e del programma di attività previste per l'anno successivo.

In altri casi per convocazione del Presidente, o su domanda motivata e su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante sul libro dei soci.

È consentito trasmettere la convocazione per via telematica purché con la ragionevole garanzia di recapito della convocazione stessa ad ogni socio.

L'avviso della convocazione è comunque esposto in bacheca nella sede dell'associazione.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di

approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 9 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza, in prima convocazione dei 2/3 dei soci, o in seconda convocazione, qualora la prima non raggiunga il quorum stabilito dal presente articolo, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera inoltre l'eventuale trasformazione, scissione, fusione, scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il

Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili e svolgono il loro mandato gratuitamente.

Il Consiglio Direttivo:

- amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'associazione secondo quanto stabilito nel comma seguente del presente articolo
- propone all'Assemblea ordinaria l'ammissione di nuovi soci
- propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte all'anno:

- entro il mese di gennaio per predisporre il calendario e affrontare gli aspetti organizzativi delle attività volte al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dei soci durante la riunione di approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività
- entro il mese di marzo per la predisposizione della bozza di bilancio consuntivo, della relazione sull'attività svolta da sottoporre alla successiva Assemblea di aprile
- entro il mese di giugno per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale
- entro il mese di settembre per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale
- entro il mese di novembre per predisporre la bozza del bilancio preventivo ed elaborare una proposta di programma di attività da sottoporre alla

successiva Assemblea di dicembre

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea ordinaria.

In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'associazione. Tali decisioni devono

essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle. Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione relazionando al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'associazione.

Il Segretario gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richiada.

Art. 12 – Qualifica del Maestro

La qualifica di Maestro responsabile delle esecuzioni vocali della Corale è attribuita dal Consiglio, che può nominare maestri sostituti o aggiunti, per collaborare col Maestro responsabile.

Il Maestro presenzia di diritto alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, e ha la responsabilità artistica delle esecuzioni.

È l'unico componente del Coro al quale può essere corrisposto un compenso.

Art. 13 – Scelta del programma artistico

La scelta dei pezzi da eseguire e la valutazione dell'eventualità di accettare o meno l'esibizione pubblica nasce dalla collaborazione del consiglio con il maestro.

Art. 14 – Modalità per l'ammissione di nuove coriste.

Coloro che desiderano far parte della Corale, devono aver compiuto diciotto anni di età, superare la prova di attitudine vocale fatta dal Maestro responsabile.

Dopo l'ammissione definitiva, la corista è tenuta ad effettuare il versamento della quota associativa e delle quote sociali che in base all'effettiva necessità, verranno

deliberate dal Consiglio.

Art. 15 – Esclusione dei Soci

La corista che porta nocumento alla Corale, per manifesta incapacità vocale o per aspetti della sua personalità non adatti alla vita in comune, dovrebbe abbandonare spontaneamente le attività corali.

Il Consiglio a suo insindacabile giudizio, può comunque deliberare l'allontanamento della corista quando sussistano le seguenti condizioni:

- comportamento scorretto durante i concerti o durante le prove
- incapacità tecnica
- mora nel pagamento di almeno due quote sociali
- comportamento non conforme alle decisioni del Consiglio

La qualità di socio si perde a causa della morte dell'iscritto, per recesso o per esclusione.

L'aderente all'associazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 16 – Quote Sociali

Le quote sociali vengono stabilite dall'Assemblea, che fissa periodicità ed ammontare al fine di sopperire alle esigenze di carattere finanziario della Corale.

Colui che, in attesa di accettazione definitiva non paga le quote

Le quote sociali non si pagano durante i mesi di vacanza estiva.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di

recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

Art 17 – Risorse economiche dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati
- eredità, donazioni e legati
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'importo della quota associativa è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 18 - Bilancio

I documenti di bilancio della associazione sono annuali e decorrono dall' 01 gennaio di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art.18bis – Organo di Controllo e revisione legale

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. N. 117/2017 che ne disciplina la composizione e le funzioni.

L'organo di controllo esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

La nomina del Revisore Legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. N. 117/2017.

Art. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

 Donatella Zamboni

PROVINCIALE DI MANTOVA
REG. IL 20/01/2020
AL N. 292
REQUISITI
ESENTE

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA del 23/01/2020

Il giorno 23 gennaio 2020, alle ore 20.15, presso il Centro Socio-Ricreativo di Bancole, sede delle prove della Corale, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "CORALE ISABELLA GONZAGA - APS" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) variazione della sede legale della Corale;
- 2) cambio sede per le prove;
- 3) varie ed eventuali.

In prima convocazione sono presenti, fisicamente o per delega, n. 29 soci su un totale di n. 37 soci iscritti.

Presiede l'Assemblea la sig.ra Donatella Zamboni, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione la sig.ra Maria Emanuela Baraldi, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, interviene la Presidente la quale informa i soci che la sede legale dell'Associazione è stata spostata da Porto Mantovano, via Calipari n. 34, a Porto Mantovano, loc. Bancole, Piazza della Pace n. 5, presso il Centro di Volontariato. Lo spostamento si è reso necessario in seguito all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e alla nomina del nuovo Presidente. La precedente sede legale, infatti, si trovava a casa della Presidente uscente Elisabetta Sessi.

Al termine dell'intervento la Presidente chiede all'Assemblea di approvare il cambio della sede legale.

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 29, voti contrari nessuno, astenuti nessuno, di approvare la nuova sede legale.

Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno. La Presidente presenta all'Assemblea la proposta, già discussa dal Consiglio Direttivo nella riunione del 16 gennaio 2020, di spostare la sede delle prove dal Centro Socio-Ricreativo di Bancole alla sede legale di Porto Mantovano, Via Pace n. 5. I vantaggi sarebbero duplici: il risparmio dei 10,00 euro richiesti per ogni socio dal Centro Socio-Ricreativo per l'assicurazione e il tesseramento; la comodità di effettuare le prove nel luogo dove vengono conservati i documenti e la strumentazione della Corale.

Al termine dell'intervento la Presidente chiede all'Assemblea di approvare lo spostamento della sede delle prove.

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 26, voti contrari 3, astenuti nessuno, di approvare il cambio di sede per le prove della Corale. De Biasi Luciana si dichiara contraria perché teme che la sede di via Pace, essendo in condivisione con altre associazioni

Truzzonano
Marco Guarnaccia
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Mantova Ufficio Territoriale di Mantova

di volontariato, non sia sempre disponibile. Pirisi Giulia, consigliere del Direttivo, informa di aver già parlato con gli altri fruitori della sala e garantisce che non ci saranno problemi per la disponibilità della stessa.

Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno. La Presidente informa i soci che si è presentata l'occasione di partecipare ad un Festival di cori che si terrà a Fabriano dal 3 al 5 luglio prossimo. La spesa è di euro 170,00 a testa e comprende pernottamento e mezza pensione, più la visita alle Grotte di Frasassi. Da aggiungere è il costo del pullman. La Presidente chiede alle coriste di riflettere sulla proposta e di dare una risposta circa la propria disponibilità a partecipare entro 15 giorni.

La Presidente informa anche della necessità, non immediata, di rivedere il Regolamento della Corale e chiede ai soci di proporre eventuali aggiustamenti.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

La Segretaria Mariaela Berolli

La Presidente Danielle Zanoni

Porto Mantovano, 23/01/2020